Numero registro generale 2960/2021
Numero sezionale 1129/2025
Numero di raccolta generale 13191/2025
Data pubblicazione 18/05/2025

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto:

TRASPORTO DI PERSONE

Ud. 21/03/2025

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Presidente
ANTONELLA PELLECCHIA	Consigliere
STEFANIA TASSONE	Consigliere
ANNA MOSCARINI	Consigliere
MARILENA GORGONI	Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2960/2021 R.G. proposto da:

rappresentato e difeso dall'avvocato domicilio digitale *ex lege*;

-ricorrente-

contro

RYANAIR DAC. già RYANAIR LTD, in persona del procuratore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 60, presso lo rappresentata e difesa dagli avvocati e

-controricorrente-

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di VENEZIA n. 1198/2020, depositata il 28/07/2020.

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#:

Numero registro generale 2960/2021
Numero sezionale 1129/2025
Numero di raccolta generale 13191/2025
Data pubblicazione 18/05/2025

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere MARILENA GORGONI.

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Venezia, con la sentenza n. 844/2019, rigettava l'opposizione di Ryanair LTD, ora Ryanair DAC, al decreto n. 883/2017 con cui le era stato ingiunto il pagamento di euro 250,00 in favore di . per il ritardo del volo Venezia – Lamezia Terme, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 261/2004.

Il Tribunale di Venezia, all'esito del giudizio di appello promosso da Ryanair DAC, con la sentenza n. 1198/2020 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice irlandese ed ha revocato il decreto ingiuntivo n. 883/2017.

ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando quattro motivi, illustrati con memoria.

Ryanair DAC resiste con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis* 1 cod.proc.civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente denunzia <<violazione e falsa applicazione>> dell'art. 3 Dir. 93/13, per avere il tribunale ritenuto valida ed efficace la clausola 2.4 delle condizioni generali del contratto di trasporto prevedente la deroga pattizia della giurisdizione in favore dei tribunali irlandesi.

Lamenta essere tale clausola abusiva, giusta la pronunzia Corte Giust. 18/11/2020, C-519/19, ove si è affermata essere tale ex art. 3, § 1, Dir. 93/13 la clausola che, inserita in un contratto concluso tra un consumatore (passeggero aereo) e un professionista (il vettore aereo), senza essere stata oggetto di negoziato individuale, attribuisce la competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista.

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3[illegible]

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Con pronunzia resa a seguito di rinvio pregiudiziale dell'autorità giudiziaria polacca, in merito al versamento della somma di euro 250,00 a titolo di risarcimento per la cancellazione di un volo sulla base del Regolamento n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, Corte Giust. 18/11/2020, C-519/19 ha affermato essere vessatoria la clausola 2.4. delle Condizioni generali di trasporto di Ryanair DAC.

I passaggi argomentativi della pronuncia sono così riassumibili:

a) il fatto che il contratto sia stato stipulato *on line* – circostanza rilevante anche nel caso di specie – non rende di per sé nulla la clausola di deroga della giurisdizione, sempreché siano rispettati i requisiti della conservazione del testo nel quale la clausola è contenuta; b) è necessario, però, che il giudice accerti in *limine litis* se la clausola attributiva di competenza giurisdizionale sia stata oggetto di accordo tra le parti, nel rispetto delle forme richieste dall'art. 25, § 1, del Regolamento n. 1215/2012; pertanto, nel caso di specie, la validità della clausola è stata esaminata alla luce del diritto irlandese, interpretato conformemente al diritto unionale e, in particolare, alla dir. 93/13 che costituisce normativa generale a tutela dei consumatori, destinata a trovare applicazione in tutti i settori di attività economica, compreso quello del trasporto aereo; c) secondo l'art. 1, § 1, e l'art. 3, § 1, della dir. 93/13, quest'ultima si applica alle clausole che compaiono nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che non sono state oggetto di negoziato individuale; ai sensi dell'art. 3, § 1, della dir. 93/13, una clausola contrattuale si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, essa determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto; d) una clausola attributiva di competenza, inserita in

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35f6d06f91cd4b5

un contratto concluso tra un consumatore e un professionista senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'art. 3, § 1, della dir. 93/13 se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina a danno del consumatore un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto; e) una clausola del genere rientra nella categoria di quelle che hanno lo scopo o l'effetto di sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali da parte del consumatore di cui al numero 1, lettera q), dell'allegato alla dir. 93/13.

La Corte di Giustizia ha al riguardo precisato che:

i) spetta al giudice nazionale investito di una controversia come quella di cui al procedimento principale, in applicazione della normativa dello Stato membro i cui giudici sono designati in una clausola attributiva di competenza, e interpretando detta normativa conformemente alle prescrizioni della dir. 93/13, trarre le conseguenze giuridiche dall'eventuale carattere abusivo di una tale clausola, posto che dal testo dell'art. 6, § 1, di tale direttiva deriva che i giudici nazionali sono tenuti ad escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti;

ii) conformemente a una giurisprudenza costante, ai sensi dell'art. 7, punto 1, lett. b), del Regolamento n. 1215/2012, nel caso di voli diretti, tanto il luogo di partenza quanto quello di arrivo dell'aereo devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo; il che attribuisce all'autore di un ricorso per risarcimento pecuniario, proposto sulla base del Regolamento n. 261/2004, la scelta di proporre il proprio ricorso dinanzi al giudice nella cui circoscrizione si trovano o il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell'aereo, quali indicati in detto contratto (v., in tal

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 39b5b0b3b8f1d4d5

senso, sentenza del 9 luglio 2009, Rehder, C-204/08, EU:C:2009:439, punto 47, nonché ordinanza del 13 febbraio 2020, Flight Right, C-606/19, EU:C:2020:101).

Attesa l'efficacia *ultra partes* dell'interpretazione del diritto unionale fornita dalla Corte di giustizia, alle cui pronunce va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia *erga omnes* anche retroattiva, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti nell'ambito della Comunità (v. Cass. 07/08/2023, n. 23922), deve rimettersi al giudice del rinvio la valutazione delle conseguenze della eventuale abusività della clausola n. 2.4 delle Condizioni generali di trasporto di Ryanair DAC nei termini surriferiti.

Alla fondatezza nei suindicati termini del primo motivo, assorbiti il secondo [con il quale il ricorrente denunzia violazione ed errata applicazione dell'art. 29 della Convenzione di Montreal, per avere il giudice *a quo* ritenuto applicabile il Regolamento n. 1215/12, anziché la Convenzione di Montreal, applicabile ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobili a titolo oneroso e ai trasporti effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo], il terzo [con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 71, 2° comma, lett. a) Regolamento n. 1215/2022] e il quarto [con il quale il ricorrente denunzia omesso l'esame dei fatti posti a fondamento della richiesta risarcitoria] motivo, consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione del suindicato disatteso principio.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b0c8269f1cb4b

Numero registro generale 2960/2021
Numero sezionale 1129/2025
Numero di raccolta generale 13191/2025
Data pubblicazione 18/05/2025

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2025 dalla Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.

Il Presidente
Luigi Alessandro Scarano

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: [illegible]